

Sp. 25478/4058

384975

LOTTO 7

355

11/12/007 0422/0



CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

(Ai sensi dell'art.29 della legge 8 agosto 1977 n.513 e successive modifiche ed integrazioni).

Con la presente scrittura privata intervenuta oggi in Brindisi, tra i sottoscritti:

1) DELL'ANNO Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20 luglio 1939 e domiciliato, per la carica, presso lo IACP di Brindisi Via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di Brindisi - via G. B. Casimiro n.27 - (codice fiscale n. 00061820742), nella sua qualità di Presidente, legale rappresentante del nominato Istituto, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 3 del 5.1.1990 che in copia autentica è allegata ad atto Notar De Laurentiis di Ostuni del 15.5.1990 rep. n. 10122, reg.a Ostuni il 22.5.1990 al n. 242, che in copia certificata conforme all'allegato suddetto si allega al presente sub A) ed in forza di delibera n.7990 del 13.11.1992 che al presente si allega sub B).

Brandi Vittoria, pensionata, nata il 3 luglio 1920 a Carovigno, residente a Ostuni, via Tamburrini n. 14/4 (cf. BRN VTR 20L43 B809U), vedova.

PREMESSO

- che la signora Brandi Vittoria è assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, lotto 7, alla via Largo Tamburrini civico 15, piano primo, interno 4, composto di n.3 vani utili e n. 2 accessori, ha presentato, ai sensi dell'art. 29 della Legge 8.8.1977 n. 513 e successive modificazioni, in data 15.11.1988 domanda di cessione in proprietà dello alloggio predetto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, ed in appresso più brevemente denominato "Istituto", vende alla signora Brandi Vittoria, in appresso più brevemente indicata "acquirente", che accetta per sé, i suoi eredi ed aventi causa e compera, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni alla via Largo Tamburrini n. 14, al piano primo, scala D, interno 4, composto da n. tre vani utili e di n. 2 accessori, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina: a nord con scala D alloggio interno 3, a sud con scala C, ad est e ad ovest con beni IACP.

L'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346, ditta Istituto Autonomo per le Case Popolari, fol. 89 p.lla 323/10, Contrada Malandrino, P.1°, categ. A/3 di 2°, v.5, rcf. 450.000.

Trascritto a Brindisi

il 19.8.1993
al n. 11696/100042 38000

quantum aequum

23 AGO. 1993

Registrato a Ostuni il
al n. 57 Serie 2a
Esatte L. 474.000 (Quattrocento e quaranta mila) per Imp. di Trascr.
di cui L. 110.000 per Imp. di Trascr.
L. 110.000 per Imp. di Trascr.

IL DIRETTORE
(Dr. Vincenzo CAPOBIANCO)
Loferio



Il tutto come risulta meglio dalla planimetria che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti al presente atto si allega sub C).

L'appartamento viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso e destinazione è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art.1227 del codice civile.

ART. 2) La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di ~~£. 12.039.300~~ (diconsi lire ~~Dodicimilioni-~~ trentanovemila trecento quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dell'U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della Legge 8.8.1977, n. 513 e 52 della Legge 5.8.1978, n. 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del 4%, con vaglia bancario non trasferibile intestato allo Istituto venditore, come risulta dalle ricevute n. 3/31 del 9/1/1991 e 16 del 6/2/1993, rilasciate dall'Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio. Con ciò la proprietà dell'alloggio su indicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART. 3) L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 della Legge 8.8.1977 n. 513 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto del presente contratto non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acqui-



Rep. 2485/3365

171

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA

(Ai sensi dell'art. 29 della legge 8 agosto 1977 n.513 modificato ed integrato dall'art.52 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)

Con la presente scrittura privata intervenuta oggi in Brindisi, tra i sottoscritti:

- 1) DELL'ANNO Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20 luglio 1939 e domiciliato, per la carica, presso lo IACP di Brindisi Via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di Brindisi - via G. B. Casimiro n.27 - (codice fiscale n. 00061820742), nella sua qualità di Presidente, legale rappresentante del nominato Istituto, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 3 in data 5.1.1990 che in copia autentica è allegata sub A) ad atto Notaio De Laurentiis di Ostuni del 15.5.1990 repertorio n. 10122, reg. a Ostuni il 22.5.1990 al n. 242, ed in forza di delibera n. 6936 del 15.3.1989 che al presente si allega sub A).
- 2) BRANDI Vittoria, pensionata, nata il 3 luglio 1920 ad Ostuni ove domicilia a via Tamburrini n. 14/4 (cf: BRN VTR 20L43 B809U), vedova.

PREMESSO

- che la sig.ra Brandi Vittoria è assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni che in seguito verrà meglio descritto;
- che la stessa ha presentato in data 15.11.1988 domanda, assunta al prot. n. 9164 del 17.11.88, per ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio predetto;
- che il prezzo di cessione dell'alloggio dev'essere determinato ai sensi dell'art. 28 della L.8.8.1977 n. 513, modificato ed integrato dagli articoli 28 e 29 della L. 5.8.1978 n. 457;
- che in pendenza della valutazione definitiva dell'alloggio da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, l'Istituto alienante, ai sensi del citato articolo è autorizzato a stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo provvisorio, stabilito mediante valutazione per campione;
- che, nella determinazione di tale prezzo provvisorio si è tenuto conto di quanto previsto in materia di riduzione dagli articoli 28 della L.8.8.1977 n. 513, e 52 della L. 5.8.1978 n. 457.

Tutto quanto innanzi premesso, con il presente atto si conviene e stipula quanto appresso:

ART. 1) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, ed in appresso più brevemente denominato "Istituto", promette di vendere, ai sensi dell'art. 28 della L.8.8.1977 n. 513,



100.00

modificato ed integrato dall'art. 52 della L. 5.8.1978 n. 447, alla signora Brandi Vittoria, in prosiegua più brevemente denominata "promittente", che promette di acquistare per se, i suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni alla via Tamburrini n. 14, al primo piano, scala D, e ivi distinto col numero interno 4, composto da n. tre vani utili ed accessori, il tutto parti a n. 5 vani virtuali, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise; l'alloggio confina a Nord con scala D alloggio int. 3, e Sud con scala C, ad Est ed Ovest con beni IACP.

L'alloggio e cantinato di che trattasi é segnato nel N.C.E.U. del Comune di Ostuni alla partita 6346, ditta Istituto Autonomo per le Case Popolari, fol. 89, p.lla 323/10, Via Avv. F. Tamborrino 14, p. 1°, Scala D, int. 4 (giusta Mod. D di Variazione presentato all'Ute di Brindisi il 18.1.1991, prot. 5/91).

Il tutto come risulta meglio dalle planimetrie che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti al presente atto si allegano sub B).

L'appartamento sarà venduto allo stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, senza obbligo da parte dell'Istituto di ulteriori opere di ultimazione e migliorie e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione. Il promittente, a mezzo del suo procuratore, dichiara di avere perfetta conoscenza di detto stato materiale e giuridico e di ricevere l'immobile, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

Ai sensi e per gli effetti della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto dichiara che le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare di cui al presente contratto sono state iniziate in data anteriore al 1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna che al presente atto si allega sub C) per formarne parte integrante.

L'acquirente dichiara che all'appartamento suddetto sono stati realizzati due balconi in forza di autorizzazione del Sindaco del Comune di Ostuni del 10.8.1990. prot. n. 21707/90, pratica n. 424/90, e di nulla-osta rilasciato dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi del 10.2.1991, prot. n. 1168, e di non aver apportato altre modifiche nè all'appartamento nè alle parti condominiali del fabbricato di cui esso fa parte e pertanto riconosce e conferma la perfetta regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto.

ART. 2) Il valore venale dell'alloggio, mediante valutazione per campione, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.8.8.1977 n. 513 viene provvisoriamente determinato



in £. QUINDICIMILIONI (£. 15.000.000), per cui, applicando le detrazioni soggettive prevista dall'art. 28 della L.8.8.1977 n. 513, modificato dall'art. 52 della L. 5.8.1978 n. 457, il prezzo di cessione viene provvisoriamente fissato in £. SEIMILIONISEICENTOQUINDICIMILA (£. 6.615.000).

ART. 3) Il prezzo di cui al precedente art. 2, scontato nella misura di legge del 30% oltre l'IVA nella misura del 4% come per legge, è stato già corrisposto dalla promittente all'Istituto come risulta dalla fattura n. 3/91 del 9.1.1991 rilasciata dal servizio amministrazione dell'Istituto.

ART. 4) Dopo che l'Ufficio Tecnico Erariale avrà proceduto alla definitiva determinazione del valore venale dell'alloggio, l'Istituto darà comunicazione alla promittente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire nel domicilio da essa eletta nel successivo art. 13 del prezzo definitivo al netto di tutte le riduzioni di legge. La promittente si obbliga sin d'ora alla stipulazione del contratto definitivo di vendita entro i termini che le saranno comunicati dall'Istituto ed al pagamento del prezzo come sopra determinato.

ART. 5) Qualora, prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita dovessero intervenire modificazioni nella vigente normativa di legge in base alla quale si stipula il presente contratto, l'Istituto stipulerà con la promittente il contratto definitivo di vendita applicando la nuova normativa. In questo caso il conguaglio tra il dovuto ed il versato verrà effettuato prima della stipula e con le modalità stabilite dall'Istituto.

ART. 6) Salvo causa di forza maggiore, la promittente che non verserà entro il termine che le verrà comunicato dall'Istituto le maggiori somme da essa dovute in base al conteggio UTE o che non addiverrà alla stipula del contratto definitivo di vendita nel termine che le verrà pure fissato dall'Istituto stesso, decadrà dal diritto alla cessione in proprietà, con conseguente risoluzione ad ogni effetto del presente contratto. Essa avrà diritto alla sola restituzione delle somme versate, senza alcun interesse e con deduzione di quanto da lei dovuto a titolo di canone di locazione.

ART. 7) Prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita sarà effettuato il conguaglio tra quanto già corrisposto dalla promittente, in base al presente contratto, e quanto avrebbe dovuto corrispondere, sia a titolo di anticipo che di rate mensili, in base al prezzo definitivo.

Le maggiori somme dovute a conguaglio del prezzo da parte della promittente saranno gravate del tasso d'interesse del cinque per cento (5%) in caso di pagamento per contanti e del 5,50% o 6% in caso di pagamento rateale.



ART. 8) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del presente contratto saranno a carico della promittente tutte le spese di amministrazione, assicurazione e manutenzione tanto ordinaria che straordinaria, sia dell'alloggio promesso in vendita che delle parti comuni.

Da tale data saranno a carico della promittente anche tutte le spese relative ai servizi di pulizia ed illuminazione delle parti comuni, di riscaldamento ed altri servizi comuni, nonché quelle per imposte e tasse, erariali e/o locali e di ogni altro genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e le parti comuni dello stabile.

ART. 9) Qualora già costituito, la promittente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale il promittente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dal promittente.

ART. 10) Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni sia dell'alloggio promesso in vendita e sue pertinenze che delle parti comuni del fabbricato.

ART. 11) Per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto e comunque fino a quanto non sarà stato pagato l'intero prezzo e stipulato il contratto definitivo di vendita, il promittente non potrà alienare, neppure parzialmente, a nessun titolo l'alloggio promesso in vendita né su di essi potrà costituire alcun diritto reale di godimento o di garanzia.

Decorso il termine di dieci anni suddetto e sempre che sia stato pagato l'intero prezzo e stipulato il contratto definitivo, il promittente potrà alienare l'alloggio in questione.

In tal caso egli, però, dovrà darne comunicazione scritta all'Istituto il quale potrà esercitare, entro giorni sessanta dal ricevimento di detta comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT dell'Indice Generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il promittente ha tuttavia facoltà di vendere l'alloggio in



caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi previa autorizzazione scritta del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto e non si siano verificate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, occorrenti per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, né, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione alla locazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 12) A norma dell'art. 10 del vigente statuto dell'I.A.C.P. e dell'art. 17 del C.C.N.L. 1983/65, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo faciente funzioni.

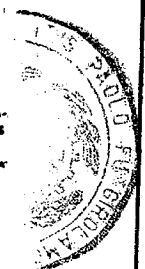
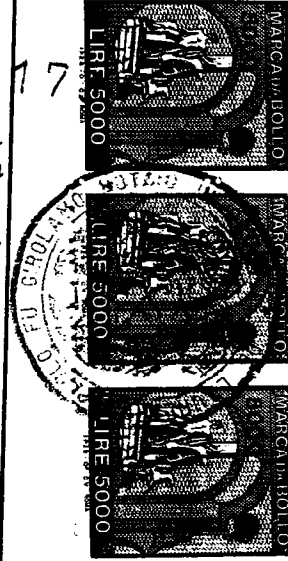
Le spese, impreviste e future presenti e future inerenti e conseguenti al presente contratto definitivo di vendita saranno a carico esclusivo dell'assegnatario il quale sin da ora accetta di sostenerle. Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese degli allegati al presente atto.

ART. 13) Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: l'Istituto nella propria sede e la promittente nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ART. 14) Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il foro di Brindisi.

ART. 15) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla L. 8.8.1977 n.513, alla L. 5.8.1978 n.457, nonché, in generale, alle norme legislative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e alla Legislazione Civilistica per quanto compatibile.

ART. 16) Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente contratto, con quello definitivo di vendita verrà



assoggettato ad I.V.A.

ART. 17) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicché la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

Il presente contratto resterà depositati negli atti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autenticherà le firme. Detto Notaio è autorizzato a rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi

15 LUG. 1992

Antonio Longo

Pietro Dell'Anno

Rep. 2485/3365

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi

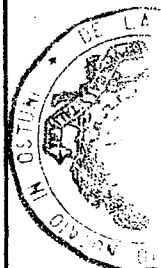
C E R T I F I C O

che, previa rinuncia dei comparenti, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

Longo Antonio, ingegnere, nato a Francavilla Fontana l'8 giugno 1937 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo;

Dell'Anno Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20.07.1939 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente e quindi legale rappresentante pro tempore denominato "ISTITUTO" a quanto sopra autorizzato con decreto della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 3 del 5.1.1990 che in copia autenticata si trova allegata sotto la lettera "A" all'atto autenticato da me Notaio il 15.5.1990 al rep. 10121, reg. il 22 detti al n. 22, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6936 del 15.3.1989 che in copia estratta conforme è allegata al presente sub A);

BRANDI Vittoria, pensionata, nata il 3 luglio 1920 ad Ostuni ove domicilia a via Tamburrini n. 14/4 (cf: BRN VTR 20L43



[Handwritten signature]

174

B809U), vedova,
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno
apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla
scrittura innanzi estesa ed al margine dei fogli intermedi
come per legge.

I comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in
deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne
copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla
facoltà di richiedere la restituzione del presente
contratto.

Brindisi addì **5 LUG. 1992**

Vincenzo Capobianco



UFFICIO REGISTRO - OSTUNI

Registrato a Ostuni il **24 LUG. 1992**

al N. 264 Serie 22

esatte Lire centoquattromila (104.000)

IL DIRETTORE
(Dr. Vincenzo CAPOBIANCO)

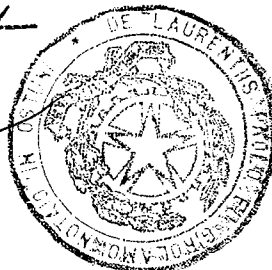
Capobianco



ORIGINE ALLEGATI
È CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostuni, addì 1 GIU. 2001

[Signature]



SPECIFICA

bollo _____
scritt. _____
onorario 32811
g. n. 7183
archivio 4000
totale _____



rente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 28 della Legge 8.8.1977 n. 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 5) Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art. 4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 6) L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 7) A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20.12.1984, n. 54 l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a chè il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria

per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposto all'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni della stabile salvo esplicito consenso dei condomini, secondo quanto previsto dalle norme del c.c. vigente in materia.

ART.8) Con riferimento all'art.40, secondo comma, della L.28.2.1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni il legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, sono iniziate anteriormente al 1.9.1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna che al presente atto alligasi sotto la lettera D), per formarne parte integrante ed inscindibile.

L'acquirente dichiara di non aver apportato modifica alcuna nè all'appartamento compravenduto nè alla sua pertinenza nè alle parti condominiali del fabbricato di cui esso fa parte e pertanto riconosce e conferma la perfetta regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto.

In ottemperanza della Legge n.165/90 la signora Brandi Vittoria dichiara che il reddito dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi e allega al presente sotto la lettera E) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 9) A norma dell'art. 10 del vigente statuto dell'I.A.C.P. e dell'art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo faciente funzioni.

ART.10) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla L. 8.8.1977 n.513, alla L. 5.8.1978 n.457, nonché, alle legislazioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e alla Legislazione Civile per quanto compatibile.

ART.11) Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque e conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente

ART. 12) Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ART. 13) Per ogni controversia dipendente o inerente al pre-



sente contratto é esclusivamente competente il foro di Brindisi.

ART.14) Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed INVIM.

Le parti autorizzano il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositati negli atti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme, al quale il rappresentante dell'Istituto, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato istituto alienante consegna, da lui sottoscritta in duplice esemplare la dichiarazione INVIM per essere presentata al competente ufficio del registro al momento della registrazione del presente atto.

Detto Notaio é autorizzato a rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

[Firma]
[Firma]
x *[Firma]*
Rep.

25448/4058

AUTENTICA DI FIRME
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi

C E R T I F I C O

che, previa rinuncia dei comparenti, di comune accordo tra di loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

Graziuso Liborio, avvocato, nato il 23.1.1947 a Brindisi

domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo;

Dell'Anno Pietro, avvocato, nato a Fasano il 20.07.1939 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente e quindi legale rappresentante pro tempore del suddetto Istituto a quanto sopra autorizzato con decreto della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 3 del 5.1.1990

Brandi Vittoria, pensionata, nata il 3 luglio 1920 a Carovigno ove domicilia a via Tamburrini n. 14/4 (cf. BRN VTR 20L43 B809U), vedova.

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno ap-



[Firma]

SPECIFICA

bollo _____

scritt. _____

onorario 160.000

c. n. _____

archivio 16.000

totale _____

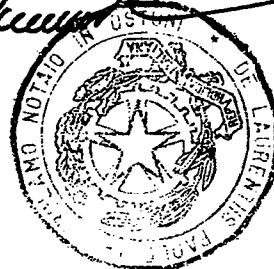
posto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed al margine dei fogli intermedi come per legge.

I comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi addì 10 AGOSTO 1993

Renzo M. Ricciardi



MISSIS ALLEGATO
È CONFORME ALL'ORIGINALE
Ostuni, addì 1 GIU 2001

[Signature]

